

## Zes Unica, il modello per il contributo aggiuntivo

Roberto Lenzi

Zes Unica, il contributo aggiuntivo spetta all'impresa a condizione che non abbia ottenuto il riconoscimento, con riferimento a uno o più dei medesimi investimenti, del credito d'imposta previsto da Transizione 5.0. Inoltre, qualora l'impresa, dopo aver trasmesso la comunicazione integrativa Zes Unica 2025, abbia chiesto o abbia già fruito di ulteriori agevolazioni sugli stessi investimenti non può mantenere invariato l'importo del credito Zes originariamente indicato, ma deve procedere alla relativa rettifica. Il credito aggiuntivo riconosciuto è utilizzabile esclusivamente in compensazione e deve essere fruito entro il 31 dicembre 2026. Questo emerge dal provvedimento del 16 febbraio 2026 dell'agenzia delle Entrate che ha approvato il modello e definito le modalità operative per la fruizione del credito d'imposta aggiuntivo Zes Unica, introdotto dalla legge di bilancio 2026. A questo documento sono affiancate le istruzioni di compilazione del modello, che ne precisano l'ambito applicativo e i principali vincoli.

Il credito aggiuntivo spetta alle imprese che hanno validamente presentato, tra il 18 novembre e il 2 dicembre 2025, la Comunicazione integrativa relativa al credito Zes Unica 2025 e hanno ottenuto un contributo con una percentuale del 60,3811. L'agevolazione aggiuntiva è pari al 14,6189% dell'ammontare del credito richiesto con la Comunicazione integrativa e rappresenta un contributo ulteriore rispetto al credito Zes già determinato per il 2025. Il contributo totale ammonta ora al 75% del contributo ottenibile.

La presentazione della nuova Comunicazione per il credito aggiuntivo deve avvenire esclusivamente in via telematica, nel periodo compreso tra il 15 aprile e il 15 maggio 2026. La trasmissione telematica della Comunicazione è effettuata utilizzando esclusivamente il software disponibile gratuitamente sul sito internet [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it). A seguito della presentazione della Comunicazione è rilasciata, entro cinque giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l'indicazione delle relative motivazioni. La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso la

Comunicazione, nell'area riservata del sito internet dell'agenzia delle Entrate. L'ultima comunicazione validamente trasmessa sostituisce le precedenti, mentre l'eventuale annullamento comporta la decadenza dal solo credito aggiuntivo, senza incidere sulla Comunicazione integrativa già presentata per il credito Zes 2025.

Sul piano sostanziale, uno dei principali vincoli riguarda il rapporto con il credito d'imposta “Transizione 5.0” di cui all'articolo 38 del Dl. 19/2024. Il contributo aggiuntivo per gli investimenti nella Zes unica spetta a condizione che l'impresa non abbia ottenuto il riconoscimento del credito di imposta 5.0 con riferimento agli investimenti “oggetto della Comunicazione integrativa”. Le istruzioni hanno specificato questo punto in modo più netto rispetto al solo provvedimento, collegando espressamente la verifica al perimetro degli investimenti inclusi nella Comunicazione integrativa. Il provvedimento precisa che, qualora successivamente alla presentazione della Comunicazione integrativa l'impresa richieda o inizi a fruire di ulteriori aiuti di Stato, ovvero di altre agevolazioni non qualificabili come aiuti di Stato ma riferite ai medesimi investimenti già indicati nella comunicazione, è tenuta a dichiararli. In presenza di tali ulteriori benefici, il credito d'imposta Zes 2025 dovrà essere conseguentemente rideterminato in diminuzione, nel rispetto dei limiti previsti dalla disciplina vigente. L'importo così ricalcolato dovrà essere indicato nel quadro A del modello.

Il beneficio è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite modello F24, attraverso i servizi telematici dell'agenzia delle Entrate, nel periodo compreso tra il 26 maggio 2026 e il 31 dicembre 2026. L'utilizzo è subordinato al rilascio della ricevuta che comunica il riconoscimento del credito e, oltre determinate soglie, può essere soggetto alle verifiche antimafia previste dalla normativa vigente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA